



Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 10 ottobre 2024

Circolare n. 6a

Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 LIFD)

1. Introduzione

Fra i detentori di diritti di partecipazione di una società e la società stessa, possono esistere sia delle relazioni contrattuali sia delle relazioni derivanti dai diritti di partecipazione. Il diritto civile, come il diritto fiscale, parte dal principio che le persone giuridiche sono dei soggetti di diritto indipendenti. Ciò conduce ad una doppia imposizione della società e dei detentori di diritti di partecipazione, poiché gli utili realizzati sono imposti come reddito della società e, al momento della loro distribuzione, come reddito dei detentori di diritti di partecipazione. Nel caso in cui un detentore dei diritti di partecipazione accorda un prestito alla società, gli interessi risultanti così come i dividendi distribuiti rappresentano per lui un reddito imponibile. Per la società, invece, gli interessi sul debito sono qualificati, di regola, come oneri giustificati dall'uso commerciale, mentre i dividendi costituiscono un impiego dell'utile e non sono dunque deducibili. Gli oneri che non sono giustificati dall'uso commerciale saranno aggiunti al risultato della società. Le regole concernenti il capitale proprio occulto permettono di distinguere, dal punto di vista fiscale, i fondi propri da quelli di terzi.

La circolare n. 6 del 6 giugno 1997 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sul capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative è, con la presente, oggetto di un aggiornamento. Le spiegazioni relative all'imposta sul capitale sono state eliminate sulla base della legge federale del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese (RU 1998 669). Inoltre, la presente circolare è stata completata con la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. par. 2 qui di seguito). Inoltre, questo aggiornamento precisa che la presente circolare si applica anche all'imposta preventiva (cfr. par. 3.2 qui di seguito).

2. Determinazione del capitale proprio occulto per il calcolo della ripresa degli interessi passivi

Per determinare il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative occorre partire, come regola generale, dal valore venale degli attivi. L'autorità di tassazione si baserà sui valori contabili, rispettivamente sui valori determinanti per l'imposta sull'utile delle società, a meno che valori venali più elevati possano essere dimostrati. Sono determinanti i valori venali alla fine del periodo fiscale. Importanti variazioni di valore negli attivi nel corso del periodo fiscale possono essere prese in conto in modo appropriato. Il capitale proprio occulto deve essere determinato in base ai valori nella moneta funzionale (vedi anche sentenza del Tribunale federale 2C_560/2014 e 2C_561/2014 del 30 settembre 2015, consid. 3.4.1).

Di regola, si considera che la società possa ottenere, con i propri mezzi, dei fondi di terzi a concorrenza delle seguenti percentuali, calcolate sul valore venale dei suoi attivi:

Liquidità	100 %
Crediti per fornitura di beni e servizi	85 %
Altri crediti a breve termine	85 %
Scorte e prestazioni di servizi non fatturate	85 %
Ratei e risconti attivi	85 %
Obbligazioni svizzere ed estere in franchi svizzeri	90 %
Obbligazioni estere in moneta estera	80 %
Azioni quotate svizzere ed estere	60 %
Altre azioni e quote di Sagl	50 %
Prestiti	85 %
Partecipazioni	70 %
Immobilizzazioni materiali mobiliari	50 %
Immobili aziendali	70 %
Ville, appartamenti, case di vacanze, terreni edificabili	70 %
Altri immobili	80 %
Altri attivi immateriali	70 %

Per le società finanziarie il limite massimo ammissibile per il capitale di terzi è in generale fissato a 6/7 del totale di bilancio.

Nella misura in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto. Condizione essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o indirettamente, da detentori di diritti di partecipazione o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti, senza garanzie da parte dei detentori di diritti di partecipazione o da persone a loro vicine, non si è in presenza di capitale proprio occulto.

Rimane riservata la prova che nel caso concreto il rapporto d'indebitamento è conforme alle condizioni di mercato.

3. Trattamento fiscale del capitale proprio occulto

3.1. Determinazione della ripresa per l'imposta sull'utile

Conformemente all'art. 65 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), fanno parte dell'utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative gli interessi passivi imputabili alla parte del capitale di terzi economicamente assimilabile al capitale proprio. Gli interessi passivi derivanti dal capitale proprio occulto devono essere aggiunti all'utile netto dichiarato e imposti conformemente agli art. 57 segg. LIFD.

Se i prestiti dei detentori di diritti di partecipazione o delle persone loro vicine sono remunerati ad un tasso d'interesse inferiore al tasso usuale di mercato, la parte degli interessi totali sul prestito, riconosciuta come costo deducibile, è quella che sarebbe autorizzata al tasso massimo applicabile conformemente alla lettera circolare dell'AFC sui tassi d'interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri rispettivamente in valuta estera per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro. Solo un'eventuale eccedenza sarà aggiunta all'utile della società.

3.2. Determinazione della ripresa per l'imposta preventiva

Gli interessi passivi attribuibili al capitale proprio occulto ai sensi del precedente punto 3.1, considerati come prestazioni valutabili in denaro, sono soggetti all'imposta preventiva, ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) in combinato disposto con l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211).

3.3. Rimborso del capitale proprio occulto

Il rimborso del capitale di terzi, fiscalmente qualificato come capitale proprio occulto, non costituisce una prestazione valutabile in denaro dalla società di capitali o dalla società cooperativa ai detentori dei diritti di partecipazione o alle persone loro vicine e non è quindi soggetto né all'imposta preventiva né all'imposta sul reddito (sostanza privata).

4. Entrata in vigore

La presente circolare entra in vigore con la sua pubblicazione e sostituisce la circolare n. 6 del 6 giugno 1997.